

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna**
2. **Aggiornamento Fascicolo Aziendale.**
3. **Mercato contadino a San Lazzaro di Savena .**
4. **Psr - bando per la misura 4.01.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema".**
5. **Bicicletta e infortunio in itinere.**

**1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.**

E' convocata per domenica 5 giugno 2015, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per **martedì 14 giugno 2016, alle ore 9.00**, in seconda convocazione, presso l'HOTEL SAVOIA REGENCY (Via del Pilastro, n. 2, Bologna), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2015;
3. Varie ed eventuali.

§§§§

Al termine della Assemblea, **alle ore 10.00**, si svolgerà il Convegno

"UN PREZZO GIUSTO PER IL GRANO ITALIANO"
DINAMICHE NELLE QUOTAZIONI DEI FRUMENTI E NECESSITÀ DI TRASPARENZA.

Seguirà un breve rinfresco.

Il Presidente
Gianni Tosi

2) Aggiornamento Fascicolo Aziendale.

Si ricorda agli associati che tutte le imprese agricole, che intrattengono rapporti con l'ente pubblico, **sono tenute a predisporre e mantenere un fascicolo aziendale**, depositato presso il CAA e soggetto a controllo della Regione Emilia-Romagna.

A seguito di disposizioni regionali (DETERMINAZIONE n° 15462 del 04/12/2012), il CAA (di Confagricoltura così come tutti gli altri) deve "rendere fruibili le informazioni dei fascicoli anagrafici delle imprese iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole, attraverso l'utilizzo di sistemi di acquisizione elettronica della documentazione cartacea al fine di agevolare e semplificare le attività di istruttoria e le procedure di controllo della pubblica amministrazione conseguenti la presentazione delle domande di aiuto in materia di agricoltura".

Pertanto il CAA ha l'obbligo di provvedere non solo all'aggiornamento del fascicolo ma di visionare e controllare l'esattezza dei documenti e di inserire unitamente all'informazione il documento probante la stessa sulla piattaforma regionale. Tali rigide disposizioni comportano sia un aumento dei tempi di lavoro che di responsabilità.

Pertanto, **si invitano gli associati** a provvedere **a comunicare tempestivamente al CAA di competenza le variazioni intercorse** presentando contemporaneamente il **documento in originale** che deve essere inserito dematerializzato (cioè acquisito elettronicamente) nel fascicolo e certificato dall'operatore. La mancata o ritardata comunicazione non permetterà l'inserimento nel fascicolo delle informazioni con conseguenze anche negative sulle domande di contributo, che potrebbe non essere presentata o presentata in ritardo con sanzioni e/o decurtazioni.

(A. Caprara)

3) Mercato contadino a San Lazzaro di Savena.

Con la presente si rende noto che è in via di costituzione un mercato contadino a San Lazzaro di Savena che si terra in Via Repubblica (in fregio al Parco 2 Agosto) ogni mercoledì mattina.

La scadenza delle domande di adesione è prevista al 18 maggio 2016.

Per poter prendere visione del bando e scaricare il modulo è necessario collegarsi al seguente link:

<http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avviso-pubblico-per-lassegnazione-in-concessione-di-area-pubblica-sita-in-via-repubblica-nel-capoluogo-di-san-lazzaro-di-savena-riservata-esclusivamente-ad-imprenditori-agricoli-per-la-vendita-diretta-dei-prodotti-ricavati-dalla-propria-azienda>

Chi avesse necessità di delucidazioni in merito può contattare il Dr. Marco Casali alla casella m.casali@confagricolturabologna.it.

Al fine di monitorare le adesioni, dopo la spedizione della domanda al Comune di San Lazzaro, il vostro riferimento va comunicato anche alla casella m.casali@confagricolturabologna.it.

(M. Casali)

4) Psr - bando per la misura 4.01.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" .

Con delibera del mese di marzo la Regione ha approvato il bando misura 4.01.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" e da fine aprile è possibile pre-sentare le domande per gli investimenti con approccio singolo, ovvero le domande singole (ex misura 121). La scadenza di presentazione delle domande è fissata, ad oggi, al **15 luglio 2016**. Stante la complessità della predisposizione delle domande, non si assicura il servizio per adesioni successive al 1° luglio.

Invitiamo, comunque, gli associati interessati a contattarci quanto prima per assicurare la migliore assistenza possibile. La dota-zione finanziaria è esigua in quanto per tutta la Regione Emilia Romagna sono stati stanziati circa 23 mi-lioni di euro suddivisi fra i vari settori di investimento:

- Zootecnia da latte circa 5 mln;
- Bovini da carne cir-ca 1 mln;
- Suini circa 2,2 mln;
- Avicunicoli e uova circa 2,5 mln;
- Ortofrutta circa 5,7 mln;
- Vitivinicolo circa 1,4 mln;
- Seminativi circa 5 mln;
- Altri settori circa 0,5 mln. La graduatoria delle domande, regionale, verrà pub-blicata a novembre e terrà conto del pun-teggio raggiunto da ciascuna domanda. I criteri che determine-ranno la graduatoria sono legati essenzial-mente a due aspetti: → criteri di priorità riferiti al beneficiario; → criteri di priorità rife-ribili al piano di investimenti.

Alle aziende ricadenti in zone svantaggiate verranno attribuiti 20 punti. I punteggi sono inoltre riconosciuti ai soci di O.P. e O.I., alle aziende nelle quali è presente un giovane che da meno di 5 anni ha presenta-to domanda sulla misu-ra di pri-mo insediamento 112 del psr 2007-2013, aziende in possesso di certificazioni ambien-tali o che utilizzano ai fini agricoli aree potenzial-mente urbanizzabili. Sono inoltre premiati gli investimenti che ri-cadono tra quelli defini-ti "prioritari" a seconda del proprio settore di appartenenza, quelli dedicati a produzioni DOP e IGP o a qualità regola-mentata, inve-stimenti finalizzati al conseguimento di livelli superiori di sicurezza rispetto alla normativa vigente, inve-stimenti con importi inferiori a 250.000 euro (400 000 per allevamenti zoo-tecnici bovini e suini). Viene inoltre premia-ta la riduzione delle superfici impermea-bilizzate o comunque tendenti a saldo zero (demolizione e rico-struzione), la valenza ambientale dei progetti e le positive ricadute occupazionali nell'or-ganico aziendale. Per poter presenta-re domanda occorre rispettare i requisiti dell'agricoltore attivo (p.iva agricola con de-nuncia iva) ed essere iscritti alla Camera di Commercio. Se dit-ta individuale occorre avere attività agrico-la primaria mentre se società

attività agricolo-la esclusiva. Occorre inoltre essere in regola con i versamenti contri-butivi. La nuova programma-zione ha introdotto il metodo di calcolo della produttività stan-dard che sostituisce le giornate agricole, ovvero è ri-conosciuta una produttività lorda per ciascuna coltura e per ogni capo alle-vato. Per poter acce-dere le aziende devono dimostrare con il riparto colturale e con gli allevamenti una di-mensione economica maggiore di 20.000 eu-ro in zona ordinaria e di 15.000 euro in zona svantaggiata. Il piano degli investimenti deve raggiungere almeno 20.000 euro di spe-sa imponibile in zona normale e 15.000 euro in zona svantaggiata.

Tutti gli investimenti devono obbligatoriamente essere avviati in data successiva alla domanda.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- costruzione/ristruttu-razione immobili pro-duttivi;
- miglioramenti fondia-ri;
- macchinari, attrezz-zature funzionali al processo innovativo aziendale; • impianti lavorazione/ trasformazione dei pro-dotti aziendali;
- investimenti funzio-nali alla vendita diretta delle produzioni azien-dali; • investimenti immate-riali connessi alle pre-cedenti voci di spesa quali onorari di profes-sionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse;
- investimenti immate-riali quali: acquisizione/ sviluppo programmi in-formatici;
- acquisizione di bre-vetti/licenze. Dal momento della concessione del con-tributo (le graduatorie dovrebbero esse-re pubblicate il 14 novem-bre 2016) vengono dati per la realizzazio-ne degli investimenti 12 mesi con la possibi-lità di eventuali 6 mesi di proroga motivata. Il contributo, a fondo perduto, è pari al 40% della spesa ammissibile (esclu-sa l'IVA), elevabile al 50 per cento nelle imprese condotte da giovane agricoltore o in zona svantaggiata. Per la pre-sentazione della domanda occor-rono tre preventivi (con prova di richiesta ai fornitori via mail/PEC) e, per opere edili/mi-glioramenti fondiari, un computo metrico esti-mativo accompagnato da due preventivi di raffronto.

Per le opere che ne-cessitano di autoriz-zazioni (permessi di costruire, VIA, VINCA) occorre al momento della do-manda aver presentato la richiesta presso l'ente com-petente, mentre l'au-torizzazione deve essere rilasciata e trasmessa al servi-zio territoriale della Regione entro il 7 ottobre 2016.

(A. Caprara)

5) Bicicletta e infortunio in itinere.

È frequente, nelle nostre campagne, l'uso, da parte dei braccianti agricoli, della bicicletta per recarsi al lavoro. Con recente circolare, l'INAIL ha trattato la materia relativa agli infortuni in itinere (cioè occorsi al dipendente nel tragitto per recarsi o per uscire dal posto di lavoro) ed in specie con l'utilizzo del "velocipede".

L'occasione per la rilettura della materia è data dalla recente normativa di cui alla legge n. 221/2015, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso ecces-sivo di risorse naturali*" (Articolo 5, commi 4 e 5). L'INAIL, infatti, con circolare n. 14 del 24 marzo 2016, dispone le linee guida per la liquidazione degli infortuni sul lavoro causati dall'uso della bicicletta.

Sino alla nuova normativa, con riferimento particolare all'infortunio in itinere occorso facendo uso del velocipede, l'INAIL "considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile aveva disposto "[...] che la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisse discriminazione ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico"; in pratica, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art.12 d.lgs.38/2000, l'INAIL aveva stabilito che l'infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo "in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l'uso della bicicletta", mentre "dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l'infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto".

La legge di Stabilità 2016 ha, invece, superato il predetto e limitativo quadro interpretativo, stabilendo che "a pre-scindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre am-messo all'indennizzo".

Vediamo, alla luce della esperienza fino ad oggi maturata, in sintesi, le principali caratteristiche dell'infortunio in itinere come definito dall'INAIL. L'art. 12 d.lgs.38/2000 sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio che abbia interessato un lavoratore assicurato durante il percorso ordinario di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

NORMALITÀ DEL PERCORSO. Per "normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro" deve essere inteso il percorso affrontato per esigenze e finalità lavorative e in orari coerenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all'orario.

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve, ecc.).

Relativamente all'uso della bicicletta, si precisa che se l'infortunio occorso a bordo di velocipede si verifica su pista ciclabile per accedere alla quale il lavoratore abbia affrontato un percorso più lungo di quello normale, l'evento dovrà essere indennizzato, purché, ovviamente, detto percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative e in orari congrui rispetto a quelli lavorativi.

INTERRUZIONI O DEVIAZIONI DEL PERCORSO. Come d'ordinario, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Le brevi soste che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l'indennizzabilità dello stesso.

UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO. Ai fini della tutela INAIL, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l'eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata. Secondo l'Istituto assicuratore, l'uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l'intero percorso), nonché quando non c'è coincidenza fra l'orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l'attesa e l'uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l'assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La valutazione in ordine alla necessità (che va sempre valutata caso per caso) dell'uso del mezzo privato di trasporto va condotta con "criteri di ragionevolezza".

Tali criteri sono stati così individuati:

A) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

B) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;

C) la necessità dell'uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

Quando non vi è la sussistenza del criterio della necessità dell'utilizzo del mezzo privato si ricade nell'ambito del rischio elettivo, che non è protetto dall'INAIL.

Qualora poi l'infortunio sia accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.

In sostanza, l'INAIL si attesta su quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11885/2003, secondo cui "la colpa del lavoratore, anche esclusiva, nella causazione dell'infortunio sul lavoro non esclude la indennizzabilità di quest'ultimo [...]", afferma che "tali acquisizioni vanno tuttavia interpretate nell'intero contesto dei principi enunciati da questa Corte.

Vengono in rilievo in primo luogo le sentenze le quali, facendo riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, affermano che il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento [...]. In secondo luogo viene in considerazione l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul rischio elettivo, qualificato come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione [...].

Se ne deduce che l'elemento psicologico del lavoratore, anche solo colposo, nella causazione dell'infortunio, quando è particolarmente qualificato per la sua abnorme deviazione dalla corretta esecuzione del lavoro, può comportare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela, da escluderla".

In pratica, quindi, l'infortunio occorso in bicicletta dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l'incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza) la qualificazione dell'elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	